

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 "Ufficio Elettorale"

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

Palermo, 04 MAG. 2016

Prot. n. 6054

Oggetto: Elezioni amministrative 2016. Elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali del 5 giugno 2016. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura e voto domiciliare

Responsabile del procedimento Giovanni Scafidi Tel. 091 7074395

Agli Uffici Territoriali del Governo
di

AGRIGENTO - CALTANISSETTA
CATANIA - ENNA - MESSINA
PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA
TRAPANI

LORO SEDI

Approssimandosi la data fissata per la tornata delle elezioni amministrative, si invitano codeste Prefetture a voler sensibilizzare i Sindaci affinché diano disposizioni in modo da favorire la votazione agli elettori non deambulanti, come previsto dalla Legge 15 gennaio 1991, n.15.

A tal proposito, si ricorda che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art.2 della citata legge. Il Comune dovrà, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

E' opportuno ricordare che i Sindaci, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, dovranno rendere noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori in handicap il raggiungimento dei seggi.

Secondo quanto disposto dall'art.29 secondo comma, della citata legge 5 febbraio 1992 n.104, è opportuno sensibilizzare la Aziende Sanitarie Provinciali affinché, nei tre giorni precedenti la votazione e, possibilmente, anche durante i giorni di votazione, garantiscano in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta all'art.1 della legge 15 gennaio 1991, n.15.

Si richiama inoltre l'attenzione sui sottoelencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura, secondo le direttive fornite nel passato dal Ministero dell'Interno:

- aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, al cui interno è prevista anche la semplice infermeria che sia possibile assimilare a struttura sanitaria.
- I tossicodipendenti accolti presso associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.

Pertanto i Sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta altresì, che i Sindaci dovranno consegnare ai presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti, detenuti o affetti da infermità ammessi a votare per le elezioni comunali (tenendo conto del noto principio di carattere generale, secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per le elezioni dell'organo di cui è elettore):

1. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere che abbiano chiesto di essere ammessi ai sensi dell'art. 34 del T.U. Approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n.3;
2. elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art.29 legge 104/1992 ed elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi della legge 27 gennaio 2005 n.22, e successive modifiche ed integrazioni;
3. elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1976 n. 44.

Per gli elettori di cui al punto 2, i Sindaci, tenuto conto delle domande avanzate dovranno organizzare un supporto tecnico-operativo a disposizione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione che, per la raccolta del voto domiciliare, potrà utilizzare all'occorrenza gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili come previsto nell'art. 29 della citata legge n. 104/1992.

Relativamente all'ammissione al voto domiciliare si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 1, come modificato dalla L. 46/2009, del Decreto Legge 3 gennaio 2006 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 22/2006.

L'istruttore
Leonardo Bianchetta

Il Funzionario
Giovanni Scafidi



Il Dirigente
Patrizia Valenti

Per la ricerca di cui al punto 2.1 dell'art. 10 della legge n. 104/1992
avanzate dovranno essere presentate in duplice copia a disposizione
del personale dell'ufficio centrale di ricerca che, per la raccolta dei dati
relativi, potrà utilizzare all'occorrenza gli elenchi sottostanti allegati al
trattato prima i quali degli elenchi dovranno essere stati compilati
secondo il modello allegato alla legge n. 104/1992.

Per informazioni e assistenza si può rivolgersi al trattamento in
personale di cui all'art. 10 della legge n. 104/1992, del Centro
Legge 3 gennaio 2009 n. 1 convertita con modificazioni della legge 22/2009.

Il Dirigente
Roberto Vignati
[Firma]



[Firma]
Il Dirigente
Roberto Vignati